



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 96/2020 del 31/12/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre in modalità AUDIO-VIDEO, alle ore 13,42

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	MONTEFORTE GABRIELLA	A
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	TASSI OLIVIER	A
3	LEOTTA ANTONINO	P	20	ANTOCI SALVATORE	A
4	MATTEI CELESTINA	P	21	DI TRENTO MASSIMO	A
5	ISOTTON LORETTA ANGELINA	A	22	COLUZZI MATTEO	A
6	CIOLFI MARIA	P	23	FORTE ENRICO MARIA	A
7	D'ACHILLE FABIO	P	24	ZULIANI NICOLETTA	P
8	ARAMINI MARINA	P	25	CALVI ALESSANDRO	A
9	PERAZZOTTI LAURA	P	26	MIELE GIOVANNA	A
10	MOBILI LUISA	P	27	IALONGO GIORGIO	A
11	COLETTA ERNESTO	P	28	MARCHIELLA ANDREA	A
12	GIRI FRANCESCO	P	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	CAMPAGNA VALERIA	P	30	TIERO RAIMONDO	A
14	DI RUSSO EMANUELE	P	31	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
15	GRENGA CHIARA	P	32	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
16	CAPUCCIO MARCO	P	33	VALLETTA VINCENZO	A
17	RINALDI GIANNI	P			

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE

Deliberazione di Consiglio N° 96/2020

Pag. 1 di 4



Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 111987 del 15.10.2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Il Dirigente Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo dell'Assessore Dott. Gianmarco Proietti;

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;



- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche T.O.S.A.P.” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 03.05.1994 e s.m.i.,
- “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 29.07.1994 e s.m.i.;
- Delibera di GM n. 147 del 27/03/2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Deliberazioni di G.M. n. 187 e n. 223 del 27.03.2007, nonché n. 58/2019 del 28.02.2019, esecutive ai sensi di legge, di approvazione degli adeguamenti tariffari relativi all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come consentiti dalle disposizioni normative al tempo in vigore;
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera CC n. 96 del 24/11/2009.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA l'allegata proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;



RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTA la Legge n. 160/2019 art. 1 - Comma 846 che così dispone: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."*



Visto il contratto n. Repertorio 67583 del 26/06/2018 stipulato tra il Comune di Latina e la Società DOGRE s.r.l. ad oggetto: *“Affidamento in concessione dei servizi di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche e di manutenzione delle pubbliche affissioni e riscossione della tassa rifiuti giornaliera”*, inerente il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;

Considerata inoltre l’imminenza dell’entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale dal 01/01/2021 e la conseguente abrogazione in pari data dei capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, recanti rispettivamente la disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell’articolo 239 (comma 1, lett. b, nn. 2 e 6) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;
- il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente *“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale”*;
- l’esito della votazione accertata e proclamata dal Presidente;

PROPONE DI DELIBERARE



- 1 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 60 Articoli comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI,
Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI,
riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 3 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 4 di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche T.O.S.A.P.” ai sensi del d. Lgs 507/93 approvato con delibera di CC n° 48 del 03.05.1994 e s.m.i.;
 - “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”, ai sensi del d. Lgs. 507/93, approvato con delibera di CC n° 114 del 29.07.1994 e s.m.i.;
 - Delibera di GM n. 147 del 27/03/2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Deliberazioni n. 187 e n. 223 del 27.03.2007, nonché n. 58/2019 del 28.02.2019, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli adeguamenti tariffari relativi all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come consentiti dalle disposizioni normative al tempo in vigore;
5. Di dare indirizzo al Dirigente del Servizio Entrate di procedere all'attuazione della possibilità prevista dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 846 in considerazione dell'attuale regime di affidamento in concessione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Dr. Quirino Volpe Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Deliberazione di Consiglio N° 96/2020



- Visto:

- il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

- che la presente proposta di deliberazione necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)